

PROVINCIA DI LECCE
Deliberazione della Giunta Provinciale

N. 112 della Deliberazione

Tornata del 11/07/2014

OGGETTO: APPLICAZIONE DEL D.P.R. 74 DEL 16/04/2013 IN MATERIA DI ESERCIZIO CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

L'anno duemilaquattordici il giorno della suddetta tornata, nella sede della Provincia di Lecce in seguito agli avvisi di convocazione, alle ore 12,55, si è riunita in numero legale la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

		<i>Presente (S/N)</i>
GABELLONE ANTONIO MARIA	Pres.Giunta	S
MANCA SIMONA MADDALENA	Vice Presidente	N
BRANDI NUNZIA	Assessore	S
PANDO PIERLUIGI	Assessore	S
GAETANI PASQUALE	Assessore	S
POLIMENO SALVATORE	Assessore	S
PACELLA FRANCESCO	Assessore	N
STABILE RENATO	Assessore	S
TOMA ERNESTO	Assessore	S
MACCULI SILVANO	Assessore	N
COMO POMPILIO MASSIMO	Assessore	N
CICcarese BRUNO	Assessore	S
METRANGOLO FERNANDA	Assessore	S

Risultano presenti n. 9 componenti.

Risultano assenti n. 4 componenti.

Partecipa il Segretario Generale Dott. MAZZEO GIACOMO

Il Presidente, ritenuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Si da atto che la proposta di deliberazione è munita dei pareri tecnico e contabile resi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 192 del 19.08.2005, con il quale è stato recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva Europea nr. 2002/91/CE, disciplina, tra l'altro, anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione;
- il predetto decreto è stato novellato dal D.L. nr. 63 del 4 giugno 2013, così come modificato dalla legge di conversione nr. 90 del 3 agosto 2013, di recepimento della Direttiva nr. 2010/31/UE che sostituisce, con la tempistica in essa previste, la precedente Direttiva 2002/91/CE;
- l'art.2 comma 1 della suddetta legge n 90 del 3 agosto 2013 ha modificato la definizione di impianto termico spostando il limite di potenza per cui più apparecchi fissi sono assimilati ad impianto termico da 15kW a 5kW, con l'inserimento all'art.2 comma 1 del D. Lgs 192/2005 della lettera l-tricies): *"impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate."*;
- l'art. 17 del D.Lgs. 192/2005, prevede che *"in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento"*;
- con Regolamento Regionale nr. 24 del 27 settembre 2007, la Regione Puglia ha individuato nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il restante territorio, le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti, come prescritto dall'art. 283 lett. i) del D.Lgs. 152/2006;

- all'art. 1 del citato Regolamento, è precisato che lo stesso è emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2002;
- in considerazione di quanto sopra, con Deliberazione di Consiglio nr. 56 del 06.08.2012, il Consiglio Provinciale ha approvato il “Regolamento per l’attività di controllo, accertamento ed ispezione necessaria all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Lecce”;
- il predetto regolamento prevede, tra l’altro, all’art. 5 che: *“i controlli di efficienza energetica e quindi la dichiarazione/trasmisione del rapporto di controllo tecnico devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia di Lecce almeno con le seguenti scadenze temporali o periodicità (sarà ammessa una tolleranza massima di sessanta giorni):*
 - a) *Ogni anno:*
 - *per gli impianti alimentati a combustibile solido o liquido, indipendentemente dalla potenza;*
 - *per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale del focolare ≥ 35 kW;*
 - *per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore potenza nominale ≥ 35 kW.*
 - b) *Ogni due anni:*
 - *per gli impianti diversi da quelli individuati al punto precedente, nel caso in cui abbiano una potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW;*
 - *per gli di impianti di condizionamento a pompa di calore con potenza inferiore a 35 kW.*

La dichiarazione/trasmisione del rapporto di controllo rilasciato nel pieno rispetto delle suddette periodicità deve comunque pervenire alla Provincia di Lecce, entro e non oltre 60 giorni dalla data di rilascio del rapporto di controllo.”;
- attualmente, sul territorio della provincia di Lecce, è in corso un biennio di dichiarazione con campagna aperta col sistema del “bollino verde” che, eseguita secondo i criteri dettati dal predetto Regolamento Regionale, si concluderà il 31 marzo 2015;

Premesso inoltre che:

- con D.P.R. nr. 74 del 16.04.2013, sono stati definiti i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione;
- il citato D.P.R. all’art. 10 prevede espressamente che le relative disposizioni *“si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del*

Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti” ed ancora che “al fine di garantire un’applicazione omogenea sull’intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile”;

- la Regione Puglia, con nota prot. AOO 159 N. 0001691 del 10 03 2014, con riferimento ai contenuti del DPR 74/2013, ha chiarito che nello stesso *“è quindi stabilito che fino all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative regionale, rimangono comunque in vigore le disposizioni già emanate in materia dalla regione Puglia e quindi quelle stabilite dal Regolamento Regionale 27 Settembre 2007 n. 24 (Pubblicato in BURP n. 138 del 28 settembre 2009) ...”,* ed ancora che *“pertanto, continueranno ad applicarsi le attuali modalità di esercizio...fino alla emanazione degli opportuni adeguamenti delle disposizioni regionali e quindi all’emanazione di un nuovo regolamento regionale”;*
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.02.2014, emanato in attuazione del D.P.R. 74/2013, sono stati approvati i modelli di “Libretto di impianto per la climatizzazione” di cui all’art. 7 comma 5 e di “Rapporto di controllo di efficienza energetica” di cui all’art. 8 comma 5 dello stesso D.P.R.;
- l’art. 1 del D.M. 10.02.2014, stabilisce, in particolare, che a partire dal 01.06.2014, tutti gli impianti termici dovranno essere muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello approvato dallo stesso decreto;
- l’art. 2 del D.M. 10.02.2014, stabilisce, invece, che a partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. [7](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 74/2013](#), su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, dovrà essere redatto un rapporto di controllo di efficienza energetica conforme, in ragione della tipologia di impianto, ad uno di quelli approvati dallo stesso decreto;

tutto quanto premesso,

Considerato che:

- la Regione Puglia, con nota prot. nr. AOO_159/0003360 del 06.06.2014, nelle more dell’emanazione di un nuovo regolamento regionale, ha ritenuto opportuno prevedere una fase transitoria, al fine di dare comunque corso all’applicazione sul territorio regionale delle nuove disposizioni legislative;

- in particolare, nel corso della predetta fase transitoria e comunque sino alla emanazione di un nuovo regolamento regionale, la Regione Puglia ha stabilito di:
 - o assumere come riferimenti minimi inderogabili, quelli previsti dal D.P.R. 74 del 16 aprile 2013;
 - o stabilire che, a partire dal 01.06.2014, su tutto il territorio regionale dovranno essere utilizzati i modelli di “Libretto di impianto di climatizzazione” ed i modelli di “Rapporto di efficienza energetica” di cui agli allegati I, II, III, IV e V al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10.02.2014

Considerato inoltre che:

- Che, al fine di semplificare il passaggio al nuovo modello organizzativo proposto, il citato regolamento, all’art. 20 prevede espressamente quanto segue: *“La Provincia di Lecce stabilirà con proprio provvedimento, le procedure di una fase transitoria per la dichiarazione-trasmissione di tutti i rapporti di controllo rilasciati dal 1/01/2011 sino all’avvio della campagna di dichiarazione a regime, onde aggiornare la banca dati con le date di regolare manutenzione per ogni impianto, che consentirà di dare l’avvio alla procedura di DICHIARAZIONE APERTA.*

Esclusivamente nella fase transitoria sarà possibile inviare alla Provincia di Lecce anche in forma cartacea, i predetti rapporti di controllo.”

- Che, in attuazione del citato art. 20 del Regolamento Provinciale, con Deliberazione di Giunta Provinciale nr. 168 del 04.09.2012 è stato approvato il documento avente ad oggetto *“Fase transitoria di cui all’art. 20 del regolamento per l’attività di controllo, accertamento ed ispezione necessaria all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Lecce”;*
- Che Deliberazione nr. 198 del 31.10.2012 sono state approvate alcune precisazioni circa la predetta fase transitoria;
- che, successivamente, con deliberazione nr. 270 del 16/12/2013 è stata approvata l’attivazione di una fase di dichiarazione “in sanatoria”, nel corso della quale è stata consentita la dichiarazione tutti gli impianti per i quali non sia risultava pervenuta la dichiarazione corredata di bollino entro il termine del 28.02.2013 (previsto dal Regolamento Provinciale) e che pertanto sarebbero stati soggetti a controllo obbligatorio a titolo oneroso;
- che, inoltre, con la citata deliberazione 270/2013, è stato stabilito di subordinare l’accesso alla dichiarazione in sanatoria degli impianti termici, diversi da quelli a pompa di calore con potenza < 15 kW, alle seguenti condizioni:

1. che l'impianto oggetto di dichiarazione non sia già stato oggetto di "preavviso di controllo per impianto non autodichiarato" da parte della Nuova Salento Energia s.r.l.;
 2. che i titolari facciano trasmettere dal proprio manutentore il rapporto di controllo tecnico corredato di Bollino;
 3. che per ciascun impianto dichiarato in sanatoria venga effettuato, da parte del titolare, un ulteriore versamento, per ogni dichiarazione non regolarmente effettuata, di importo pari a quello previsto per il corrispondente Bollino, con causale di versamento "Dichiarazione in sanatoria";
- che, ancora, la citata deliberazione 270/2013 è stata allineata al 31.01.2014 anche la scadenza della fase transitoria di cui alla D.G.P. 168/2012 e successive modifiche ed integrazioni, per gli impianti a pompa di calore di potenza < 15kW;
- che, con successiva D.G.P. 49 del 26.03.2014, è stato stabilito di:
1. prorogare al 31.05.2014 la fase di dichiarazione "in sanatoria";
 2. estendere la predetta fase di dichiarazioni in sanatoria alle seguenti casistiche:
 - mancata effettuazione di regolare manutenzione e/o controlli di efficienza energetica;
 - mancata trasmissione dei rapporti di controllo;
 - trasmissione dei rapporti di controllo oltre il limite di 60 gg previsto dal regolamento;
 3. Precisare che l'accesso alla predetta fase di dichiarazione in sanatoria degli impianti termici, diversi da quelli a pompa di calore con potenza < 15 kW, è subordinato alle seguenti condizioni:
 - che l'impianto oggetto di dichiarazione non sia già stato oggetto di "preavviso di controllo per impianto non autodichiarato" da parte della Nuova Salento Energia s.r.l.;
 - che i titolari facciano trasmettere dal proprio manutentore il rapporto di controllo tecnico corredato di Bollino;
 - che per ciascun impianto dichiarato in sanatoria venga effettuato, da parte del titolare, un ulteriore versamento, per ogni dichiarazione non regolarmente effettuata nonché in ciascuno dei casi di cui ai punti 1 2 3 introdotti con il presente, di importo pari a quello previsto per il corrispondente Bollino, con causale di versamento "Dichiarazione in sanatoria";

4. allineare alla data medesima data del 31.05.2014 anche la scadenza della fase transitoria di cui alla D.G.P. 168/2012 e successive modifiche ed integrazioni, per gli impianti a pompa di calore di potenza < 15kW;
- che, anche in considerazione del variato quadro normativo, la Nuova Salento Energia s.r.l. ha evidenziato l'opportunità di prorogare i termini per la dichiarazione in sanatoria di cui alla D.G.P. 49/2014 e della fase transitoria di cui alla D.G.P. 168/2012, sino al 30.09.2014;

tutto quanto premesso e considerato, ritenuto di:

- a) stabilire che, alla luce della nuova definizione di impianto termico di cui all'art. 2 comma 1 lettera l-tricies del D.Lgs. 192/2005, nelle more di approvazione del nuovo regolamento regionale, nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Regione Puglia con nota AOO_159/0003360 del 06.06.2014 e comunque entro e non oltre la data del 31 marzo 2015 sono assimilati ad impianti termici gli apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante se fissi, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli stessi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5kW ma, confermando quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento Provinciale, tali apparecchi sono soggetti all'obbligo di dichiarazione se la somma delle potenze nominali del focolare degli stessi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15kW;
- b) dare atto che il Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione di Consiglio nr. 56 del 06.08.2012, rispetta **i riferimenti minimi inderogabili di cui al D.P.R. 74/2013**, circa:
- o la periodicità dei controlli di efficienza energetica, poiché le periodicità previste dal regolamento provinciale sono più restrittive di quelle previste dal D.P.R.;
 - o la potenzialità minima degli impianti soggetti a verifica, poiché il regolamento provinciale prevede l'obbligo di controllo per impianti climatizzazione invernale a partire dai 4kW;
- c) dare atto che con riferimento alla lettera precedente, nelle more di approvazione del nuovo regolamento regionale e nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Regione Puglia con nota AOO_159/0003360 del 06.06.2014, il Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione di Consiglio nr. 56 del 06.08.2012, può essere applicato senza alcuna modifica;
- d) dare atto che, in attuazione delle disposizioni del DPR 74/2013 assunte come riferimento minimo inderogabile, e comunque nelle more di approvazione del nuovo regolamento regionale e nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Regione Puglia con nota AOO_159/0003360 del 06.06.2014, gli impianti per la sola climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW sono soggetti a controllo di efficienza energetica con le periodicità e le modalità dettate all'allegato A dello stesso D.P.R. 74/2013;

- e) demandare, per gli impianti di cui al punto precedente, gli obblighi di dichiarazione secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento Provinciale, all'avvio del nuovo biennio di dichiarazione previsto per il 01 aprile 2015;
- f) demandare, entro la medesima data, ad un successivo provvedimento, qualora la Regione Puglia non provveda all'approvazione di uno specifico Regolamento Regionale, l'allineamento delle potenzialità minime degli impianti soggetti a controllo, accertamento ed ispezione prevista dal Regolamento Provinciale alle previsioni del D.P.R. 74/2014;
- g) accogliere, anche in considerazione di tutto quanto sopra, la proposta avanzata dalla Nuova Salento Energia s.r.l. di proroga al 30 settembre 2014 dei termini per la dichiarazione in sanatoria di cui alla D.G.P. 49/2014 e della fase transitoria di cui alla D.G.P. 168/2012;

DELIBERA

- 1) stabilire che, alla luce della nuova definizione di impianto termico di cui all'art. 2 comma 1 lettera l-tries del D.Lgs. 192/2005, nelle more di approvazione del nuovo regolamento regionale, nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Regione Puglia con nota AOO_159/0003360 del 06.06.2014 e comunque entro e non oltre la data del 31 marzo 2015 sono assimilati ad impianti termici gli apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante se fissi, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli stessi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5kW ma, confermando quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento Provinciale, tali apparecchi sono soggetti all'obbligo di dichiarazione se la somma delle potenze nominali del focolare degli stessi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15kW;
- 2) dare atto che il Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione di Consiglio nr. 56 del 06.08.2012, rispetta **i riferimenti minimi inderogabili di cui al D.P.R. 74/2013**, circa:
 - o la periodicità dei controlli di efficienza energetica, poiché le periodicità previste dal regolamento provinciale sono più restrittive di quelle previste dal D.P.R.;
 - o la potenzialità minima degli impianti soggetti a verifica, poiché il regolamento provinciale prevede l'obbligo di controllo per impianti climatizzazione invernale a partire dai 4kW;
- 3) dare atto che con riferimento al punto precedente, nelle more di approvazione del nuovo regolamento regionale e nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Regione Puglia con nota AOO_159/0003360 del 06.06.2014, il Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione di Consiglio nr. 56 del 06.08.2012, può essere applicato senza alcuna modifica;
- 4) dare atto che, in attuazione delle disposizioni del DPR 74/2013 assunte come riferimento minimo inderogabile, e comunque nelle more di approvazione del nuovo regolamento regionale e nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Regione Puglia con nota AOO_159/0003360 del

06.06.2014, gli impianti per la sola climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW sono soggetti a controllo di efficienza energetica con le periodicità e le modalità dettate all'allegato A dello stesso D.P.R. 74/2013;

- 5) demandare, per gli impianti di cui al punto precedente, gli obblighi di dichiarazione secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento Provinciale, all'avvio del nuovo biennio di dichiarazione previsto per il 01 aprile 2015;
- 6) demandare, entro la medesima data, ad un successivo provvedimento, qualora la Regione Puglia non provveda all'approvazione di uno specifico Regolamento Regionale, l'allineamento delle potenzialità minime degli impianti soggetti a controllo, accertamento ed ispezione prevista dal Regolamento Provinciale alle previsioni del D.P.R. 74/2014;
- 7) prorogare in via definitiva sino al 30 settembre 2014, così come proposto dalla Nuova Salento Energia s.r.l., i termini per la dichiarazione in sanatoria di cui alla D.G.P. 49/2014 e della fase transitoria di cui alla D.G.P. 168/2012;

8) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa unanime, separata votazione favorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giacomo Mazzeo

IL PRESIDENTE

Antonio Gabellone